

Sentenza, Tribunale di Benevento, dott.ssa Floriana Consolante, 07.05.2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

-II sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G.A.C.C. dell'anno 2009, riservata per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2014 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

SOCIETA' SRL

-attrice-

Banca

-convenuta-

Conclusioni delle parti: All'udienza del 22 ottobre 2014 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.

MOIVI DELLA DECISIONE

La SOCIETÀ S.R.L. assumeva di essere cessionaria del ramo d'azienda relativo all'attività edile già esercitata dalla SOCIETÀ BETA alla quale, in precedenza, l'impresa individuale CP aveva conferito la propria azienda.

La società attrice assumeva che i cedenti ditta individuale CP e SOCIETÀ BETA avevano intrattenuto con la Banca i rapporti bancari specificamente indicati in citazione e che lei stessa intratteneva con la Banca di Roma un conto corrente ordinario e dei conti anticipi.

L'attrice si doleva che la Banca aveva addebitato su detti conti interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c., applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., addebitato interessi usurari nonché importi per c.m.s. non validamente pattuita, spese non pattuite e valute fittizie.

L'attrice inoltre al punto 10) dell'atto di citazione deduceva che *"nel corso degli anni, inoltre, sono stati effettuati sul conto, come ci si riserva di dimostrare nel corso*

Sentenza, Tribunale di Benevento, dott.ssa Floriana Consolante, 07.05.2015

dell'espletata istruttoria, versamenti di centinaia di milioni delle vecchie lire, che, stranamente, non sono stati né accreditati né contabilizzati dalla Banca convenuta”.

Tanto premesso, l'attrice conveniva in giudizio la Banca per sentire accertare che la convenuta aveva addebitato in suo danno voci di debito non dovute per le ragioni innanzi spiegate, omettendo di contabilizzare ed accreditare rilevanti somme di denaro relative a versamenti effettuati, e per sentire condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite e trattenute nella misura di € 3.000.000,00 o di quella maggiore o minore risultante dall'espletamento della CTU, con vittoria di spese.

La convenuta si costituiva in giudizio contestando in rito e in merito l'avvertita pretesa.

Espletata una CTU, la causa è stata riservata in decisione.

Deve premettersi che la società attrice non ha depositato agli atti (né al momento della costituzione in giudizio né nella fase istruttoria) gli estratti conto e i riassunti scalari relativi ai rapporti bancari menzionati in citazione, così non assolvendo al proprio onere probatorio.

Il G.I. con ordinanza del 6 maggio 2010 ha respinto l'istanza di ordine di esibizione avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. avute ad oggetto gli estratti conto inerenti i rapporti bancari intrattenuti con la convenuta in quanto inammissibile, posto che l'attrice ne avrebbe potuto avere accesso ai sensi dell'art. 119 TUB e quindi acquisirli in via stragiudiziale e allegarli agli atti di causa.

La mancata produzione in giudizio degli estratti conto preclude ogni accertamento giudiziale delle doglianze di parte attrice e specificamente non consente di verificare l'effettivo addebito di importi non dovuti a titolo di interessi in misura ultralegale, interessi anatocistici o usurari etc.

Occorre precisare che non sono stati prodotti in giudizio né gli estratti conto inerenti ai rapporti intercorsi tra la Banca e la ditta individuale C.P. né quelli intercorsi tra la Banca e la SOCIETÀ BENEFIT.

Sono stati prodotti in giudizio solo alcuni estratti conti relativi a rapporti intercorsi tra l'Istituto di credito e la società odierna attrice.

Occorre rilevare che la convenuta ha prodotto in giudizio il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS/52 sottoscritto in data 21.7.2005 dalla SOCIETÀ SRL nella persona del suo amministratore e i contratti di apertura dei conti anticipi n. OMISSIS/93 e n. OMISSIS/93 entrambi sottoscritti dalla SOCIETÀ S.R.L. in data 4.10.2005.

Si rileva che in tali contratti sono state specificamente pattuite le condizioni relative alla pattuizione dei tassi di interesse, delle commissioni e della capitalizzazione trimestrale con condizione di reciprocità e nel documento di

Sentenza, Tribunale di Benevento, dott.ssa Floriana Consolante, 07.05.2015

sintesi allegato ai contratti vi è specifica indicazione delle spese e del regolamento delle valute.

In merito ai rapporti bancari intrattenuti tra la società attrice e la convenuta le doglianze di parte attrice sono quindi del tutto infondate non configurandosi alcun illegittimo addebito di interessi, commissioni o spese né illegittima applicazione di valute.

Con riferimento invece ai contratti bancari intestati alla ditta individuale C.P. e alla SOCIETÀ BETA nei quali la società attrice assume di essere subentrata ai sensi dell'art. 2558 c.c. occorre compiere ulteriori considerazioni

La convenuta eccepisce la carenza di legittimazione ad agire dell'attrice SOCIETÀ' SRL ad agire con azione di ripetizione dell'indebitto relativamente ai rapporti bancari facenti capo alla ditta individuale C.P. e alla SOCIETÀ BETA non essendovi stata alcuna successione dell'attrice in quei contratti.

In merito si osserva che agli atti non vi è prova documentale che la ditta individuale di C.P. abbia conferito la propria azienda alla SOCIETÀ' BETA per cui manca la prova che quest'ultima società sia subentrata nei rapporti bancari intrattenuti dalla ditta individuale di C.P.

Risulta per tabulas che, con atto di cessione del 27.4.2005 autenticato dal Notaio OMISSIS, la SOCIETÀ' BETA ha ceduto alla SOCIETÀ' SRL il proprio "ramo d'azienda relativo all'attività edile per conto di Enti Pubblici" con conseguente successione della cessionaria nei contratti facenti capo alla cedente ex art 2558 c.c..

Tanto premesso, si rileva che non vi è prova che i rapporti bancari menzionati in citazione intestati alla società cedente BETA fossero compresi nel ramo d'azienda oggetto di cessione.

Deve infatti considerarsi che la cessione del 27.4.2005 non ha avuto ad oggetto l'intero complesso aziendale della società BETA bensì solo il ramo d'azienda relativo all'attività edile per conto di Enti Pubblici.

La successione nei contratti dedotta dalla società attrice non è quindi pienamente provata e quindi deve ritenersi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice SOCIETÀ' SRL ad agire con azione di ripetizione dell'indebitto relativamente ai rapporti facenti capo alla ditta individuale C.P. e alla società BETA.

Il Tribunale osserva che, anche qualora si volesse superare tale eccezione preliminare inerente la carenza di legittimazione attiva della società attrice, si rileva che ogni doglianza è infondata nel merito.

Ed invero va rilevato che come già detto la società attrice non ha prodotto in giudizio gli estratti conto dei conti correnti facenti capo alla ditta individuale C.P. e alla società SOCIETÀ' BETA così non assolvendo al proprio onere probatorio.

Sentenza, Tribunale di Benevento, dott.ssa Floriana Consolante, 07.05.2015

Deve però essere esaminata nel merito anche l'ulteriore doglianza sollevata da parte attrice secondo la quale sui conti intestati alle cedenti sono stati effettuati "versamenti di centinaia di milioni delle vecchie lire, stranamente, non accreditati né contabilizzati dalla Banca convenuta".

Tale doglianza non merita accoglimento.

Occorre in premessa evidenziare che tale doglianza è stata dedotta in modo del tutto generico nell'atto di citazione né è stata precisata nella I memoria depositata da parte attrice ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c..

Ed invero l'attrice non ha specificato né i conti a cui si riferiscono i presunti versamenti non contabilizzati, né gli importi e le date di tali operazioni.

L'attrice ha depositato unitamente alla 2° memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. un consistente numero di ricevute di versamento le quali non sono state specificamente indicate nell'indice del fascicolo di parte nel quale vi è solo menzione della produzione di "ricevute di versamento in originale da pag. 4 a pag. 9". Tale produzione, come già rilevato dal G.I. con ordinanza del 30 giugno 2011, è da ritenersi irrituale e non rispettosa delle prescrizioni di cui all'art. 87 disp. att. c.p.c.

Le ricevute di versamento prodotte in giudizio, pur prescindendo dalla violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., di per sé non provano quanto dedotto dall'attrice in merito alla mancata contabilizzazione dei versamenti.

Ed invero la prova della mancata contabilizzazione dei versamenti di cui alle ricevute bancarie depositate in giudizio poteva essere provata solo qualora l'attrice avesse depositato gli estratti conto dei singoli conti correnti sui quali si assume essere stati effettuati i presunti versamenti non contabilizzati. E' evidente, infatti, che solo dall'analisi dell'andamento del rapporto del conto corrente, come emergente dagli estratti conto della Banca, sarebbe stato possibile rilevare ed accertare l'eventuale mancata contabilizzazione e annotazione dei versamenti di cui alle ricevute bancarie depositate in giudizio.

Non avendo prodotto in giudizio detti estratti conto, la società attrice non ha assolto al proprio onere probatorio.

Non può poi essere trascurato che la contestazione della mancata contabilizzazione di versamenti di denaro su un conto corrente rientra nell'ambito di quelle contestazioni di cui al secondo comma di cui all'art. 1832 c.c. (errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di annotazioni in conto corrente) che possono essere sollevate dal correntista a pena di decadenza entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell'estratto conto di chiusura. Decorso tale termine ogni contestazione e impugnazione dell'estratto conto è preclusa.

Sentenza, Tribunale di Benevento, dott.ssa Floriana Consolante, 07.05.2015

Nel caso di specie l'attrice non ha né dedotto né provato che gli estratti conto siano stati tempestivamente impugnati dal correntista per la mancata contabilizzazione dei versamenti di cui alle ricevute bancarie prodotte in giudizio.

Ogni doglianza in merito è quindi oramai preclusa in questo giudizio.

Ne consegue che le domande della società attrice vanno respinte.

Le spese processuali e di CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe così provvede:

respinge le domande della società attrice;

condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in € 13.602,00 per compenso di avvocato di cui € 3375,00 per la fase di studio, € 2227,00 per la fase introduttiva, € 4000,00 per la fase istruttoria ed € 4000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge.

Pone definitivamente le spese di CTU a carico della società attrice, con diritto della convenuta ad ottenere dalla controparte la ripetizione di quanto versato a tale titolo.

Benevento 7 maggio 2015.

Il Giudice

Dott.ssa Floriana Consolante

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*